



PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA



UNIONE
ROMAGNA
FORLIVESE
UNIONE MONTANA

**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE
DI COMUNI DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FORLIVESE
(come modificata con delibera di Consiglio provinciale n. del e con delibera del
consiglio dell'Unione n. del)**

TRA

La Provincia di Forlì-Cesena, rappresentata da Enzo Lattuca, Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Forlì – Cesena, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 37 del 20.12.2023 e della deliberazione consiliare n. del 03.03.2025;

L'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, per conto dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore e Santa Sofia, rappresentata nel presente atto da Francesco Tassinari, Presidente dell'Unione, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 31 del 19.12.2023 e della deliberazione consiliare n. del XX.03.2025;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio provinciale n. 39 del 19 dicembre 2022 è stata approvata la “Convenzione per la gestione associata del personale di Comuni dell'Unione della Romagna Forlivese”;
- la suddetta Convenzione, della durata di un anno a decorrere dal 01.01.2023, è stata sottoscritta il giorno 29 dicembre 2022 dalla Provincia di Forlì – Cesena e dall'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese (per conto dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore e Santa Sofia), in quanto Ente al quale è stata conferita la funzione del personale ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 21/2012 e ss.mm.ii. (sulla base di convenzione fra l'Unione di Comuni della Romagna Forlivese ed i Comuni facenti parte dell'Unione, approvata con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 24/06/2020);
- sulla base della sopra richiamata Convenzione la Provincia di Forlì-Cesena ha assunto dal 1.01.2023 la delega, come Ente capofila, per lo svolgimento della gestione in forma associata di attività/procedimenti attinenti le funzioni in materia di trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore e Santa Sofia;

- la Convenzione comprende altresì la gestione degli amministratori di tutti i Comuni sopra richiamati;
- la Convenzione rinvia, per il dettaglio delle attività ed i procedimenti oggetto della gestione associata e delle relative modalità operative, delle competenze delegate alla Provincia e di quelle che restano in capo ai suddetti Comuni, all'elenco approvato con decreto presidenziale prot. n. 8688/46 del 9 aprile 2018 e con delibera di Giunta dell'Unione n. 63 del 17/05/2018;
- la predetta convenzione, che è in scadenza alla data del 31/12/2023, è stata sottoscritta al fine di instaurare un rapporto di collaborazione sperimentale con l'Unione stessa per la gestione economica, giuridica e previdenziale del personale dei 9 Comuni sopra richiamati, nelle more di una riorganizzazione interna della gestione del personale dell'Unione;
- la riorganizzazione interna della gestione del personale dell'Unione è ancora in fase di sviluppo, da qui la necessità di proseguire nell'attività di collaborazione sperimentata nel corso dell'anno 2023;

VISTI:

- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, anche mediante delega degli Enti aderenti in favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;
- la Legge n. 56/2014 che attribuisce alla Province anche la funzione di assistenza tecnica - amministrativa della provincia in favore degli enti locali (art. 1, comma 85 lett. d), che trova la più importante espressione nella gestione associata di funzioni e servizi;
- la Legge Regionale n.13/2015 la quale all'art. 7 dispone che *“Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all'assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni;”*;
- con deliberazioni del Consiglio provinciale n. 37 del 20/12/2023 e del Consiglio dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese n. 31 del 19/12/2023, è stata approvata la convenzione in oggetto con decorrenza dal 1/1/2024;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione e ambito operativo

1. La convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata di attività/procedimenti attinenti le funzioni in materia di trattamento **giuridico**, economico e previdenziale del personale dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore e Santa Sofia, mediante delega alla Provincia di Forlì-Cesena,

individuata come Ente capofila. Per quanto riguarda le funzioni in materia di trattamento giuridico del personale dei predetti comuni si rinvia a quanto specificato al successivo art. 12 “Disposizioni transitorie”.

2. La convenzione comprende altresì la gestione degli amministratori di tutti i Comuni sopraindicati.

3. Per l'individuazione delle attività ed i procedimenti oggetto della gestione associata in materia di trattamento economico e previdenziale e delle relative modalità operative, delle competenze delegate alla Provincia e di quelle che restano in capo ai Comuni indicati al precedente comma 1, si rinvia all'elenco approvato con decreto presidenziale prot. n. 8688/46 del 9 aprile 2018 e con delibera di Giunta dell'Unione n. 63 del 17/05/2018, elenco che costituisce l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Per l'individuazione delle attività ed i procedimenti oggetto della gestione associata in materia di trattamento giuridico e delle relative modalità operative, delle competenze delegate alla Provincia e di quelle che restano in capo ai Comuni di cui al comma 1, si rinvia all'elenco che costituisce l'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

4. In caso di necessità, con successivi atti organizzativi degli Enti firmatari, potranno in corso d'anno essere parzialmente aggiornati e/o integrati le attività, i procedimenti e le competenze delle Amministrazioni interessate previsti nell'elenco sopra richiamato.

Art. 2 – Finalità

1. La convenzione si propone di conseguire significativi livelli di efficacia ed efficienza e la qualità dei servizi oggetto della gestione associata.
2. La convenzione persegue in particolare le seguenti finalità:
 - mettere a disposizione degli enti una struttura organizzativa più ampia e qualificata per affrontare la sempre maggiore complessità della disciplina normativa e contrattuale del personale;
 - uniformare, gradualmente e secondo le intese di volta in volta raggiunte, la disciplina degli enti e l'applicazione degli istituti contrattuali;
 - valorizzare le professionalità coinvolte nella gestione associata;
 - razionalizzare l'utilizzo delle risorse e conseguire economie di scala anche attraverso l'uso di stesse tecnologie, strumenti informatici;
 - promuovere l'integrazione e la realizzazione di iniziative di comune interesse.

Art. 3 – Organismo di coordinamento

1. È istituito un Organismo di coordinamento composto dai Direttori degli Enti firmatari della convenzione. Alle riunioni dell'organismo possono intervenire i Presidenti e i Sindaci degli Enti interessati.
2. L'organismo si riunisce di regola 2 volte l'anno e svolge funzioni di raccordo e consultazione tra gli Enti e in particolare:
 - monitora l'attuazione della convenzione e propone misure per uniformare gli orientamenti degli enti su questioni di interesse generale;
 - promuove una programmazione unitaria delle attività richieste dagli Enti agli Uffici associati sulla base del loro diverso grado di priorità;
 - propone eventuali modifiche o nuove azioni per il più efficace raggiungimento delle finalità

della gestione associata.

Art. 4 – Uffici associati

1. Le attività/i procedimenti oggetto della presente convenzione sono espletati da apposite strutture organizzative della Provincia che assumono la denominazione di Uffici associati.
2. Gli organici degli Uffici associati sono determinati dalla Provincia. Gli Uffici associati svolgono le attività/ i procedimenti assegnati avvalendosi del personale provinciale preposto, nonché del personale messo a disposizione dagli Enti, individuato sulla base di appositi accordi con gli Enti firmatari della convenzione.
3. Gli Uffici associati sono diretti da responsabili individuati dalla Provincia.
4. Gli uffici hanno la sede principale presso la Provincia; sedi secondarie possono essere individuate presso gli Enti associati.

Art. 5 – Funzioni dell'Ente capofila

1. La Provincia, in qualità di Ente capofila, esercita ogni potere di iniziativa necessario e opportuno ad assicurare l'attuazione della convenzione, sulla base degli orientamenti espressi dall'Organismo di coordinamento di cui al precedente art. 3.
2. Spetta ai competenti organi della Provincia l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo e di direzione della gestione degli uffici associati in conformità a quanto previsto dall'Ordinamento degli Enti Locali, dalla disciplina regolamentare e dagli atti adottati dalla Provincia.
3. La Provincia si riserva di assumere la gestione di servizi relativi al personale anche per conto di enti diversi dai comuni, non interessati alla presente convenzione.

Art. 6 – Obblighi degli Enti

1. La Provincia si impegna a svolgere le attività oggetto della presente convenzione attraverso i propri uffici e il proprio personale operando, mediante delega, in luogo e per conto degli Enti interessati. In tale veste i responsabili degli Uffici associati adottano gli atti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro del personale non riservati ai singoli Enti.
2. Ciascun Ente si impegna a mettere a disposizione degli Uffici associati i documenti, gli atti, le informazioni e i dati necessari per l'espletamento delle attività oggetto della gestione associata.
3. Gli Enti si obbligano, **con il tramite dell'Unione**, a coordinare ed armonizzare la loro azione e le attività di competenza propria con quelle degli Uffici associati. In particolare gli Enti interessati si impegnano ad armonizzare la normativa interna, le prassi, la modulistica, i programmi informatici e quanto altro necessario per l'efficacia, efficienza ed economicità della gestione associata.
4. Presso ogni Ente interessato sono individuati referenti per lo svolgimento di attività di raccordo con gli uffici associati.
5. **L'Unione si impegna a svolgere un'attività di programmazione e coordinamento delle attività richieste agli Uffici associati ai sensi del precedente comma 1.**

Art. 7 – Rapporti finanziari

1. **Il costo del servizio per la gestione associata giuridica, economica e previdenziale da porre annualmente a carico dell'Unione è determinato prevedendo un contributo che ammonta per l'anno**

2024 ad € 550,00 e per gli anni successivi ad € 600,00 pro capite per ogni dipendente (di ruolo e a tempo determinato) e Amministratore (Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale qualora percepisca indennità mensile di funzione) dei Comuni di cui all'art. 1 in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto all'annualità da rendicontare.

2. Alla quota per la gestione associata economica, così come sopra determinata, viene sommato il contributo di € 75 annuo/pro capite per le liquidazioni e gli adempimenti fiscali relativi ai gettoni per Consiglieri e Componenti di Commissioni e per gli altri soggetti per i quali siano stati eseguiti adempimenti fiscali nel corso dell'anno di riferimento da rendicontare (LSU, borse di studio, borse lavoro, ecc).

3. Per quanto riguarda i costi relativi alla gestione del servizio previdenziale, si prevede inoltre:

- un importo pari ad € 650,00 per ogni pratica pensionistica elaborata nel corso dell'anno di riferimento.

~~4. Per l'anno 2024, tenuto conto di quanto previsto al successivo art. 12 "Disposizioni transitorie", le parti convengono di quantificare il contributo di cui al precedente comma 1 in € 550,00.~~

5. 4. L'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese verserà alla Provincia la quota risultante a consuntivo, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta della Provincia stessa.

Art. 8 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale, dal 1.1.2024 al 31.12.2026, e potrà essere rinnovata con successivi appositi provvedimenti degli Enti.

Art. 9 – Recesso

1. Gli Enti firmatari possono recedere dalla presente convenzione dando almeno tre mesi di preavviso.

Art. 10 – Bollo e spese di registrazione

1. La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato B, al D.P.R 26 ottobre 1972, n. 642, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Art. 11 - Trattamento dati personali

1. La Provincia e l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese si impegnano, per quanto di competenza, a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii. nel rispetto del segreto d'ufficio e degli obblighi di riservatezza nell'adempimento dei propri compiti.

2. I suddetti Enti, in virtù della presente convenzione, agiscono in regime di contitolarità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, in quanto determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno (c.d. accordo di contitolarità), le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni

di cui agli artt. 13 e 14 in ossequio al principio di accountability. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

Art. 12 – Disposizioni transitorie

~~Nelle more dell'attuazione della riorganizzazione interna della gestione del personale da parte dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, le parti convengono che la Provincia di Forlì-Cesena svolga, su delega come Ente capofila, tramite il proprio Ufficio associato, la gestione in forma associata di attività/procedimenti attinenti le funzioni in materia di trattamento giuridico del personale dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore e Santa Sofia, secondo il seguente cronoprogramma:~~

~~– attività connesse alla gestione delle presenze / assenze: fino al 29/02/2024;~~

~~– attività relative al trattamento giuridico del personale: fino al 30/06/2024.~~

~~Per l'individuazione delle predette attività ed i procedimenti in materia di trattamento giuridico oggetto della gestione associata e delle relative modalità operative, delle competenze delegate alla Provincia e di quelle che restano in capo ai Comuni di cui al comma 1, si rinvia all'elenco che costituisce l'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.~~

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Provincia di Forlì - Cesena: Enzo Lattuca (*documento firmato digitalmente*)

Per l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese: Francesco Tassinari (*documento firmato digitalmente*)